Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Mercoledì, 27 dicembre 1933 - ANNO XII** **Numero 298**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1714.
Autorizzazione della spesa di L. 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'Idroscalo di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 2°, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla difesa dell'Idroscalo di Ostia (Roma) minacciato dalle corrosioni del mare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la spesa di L. 1.470.000 per provvedere ai lavori di difesa dell'Idroscalo di Ostia minacciato dalle corrosioni del mare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1715.
Modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il n. 4 dell'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per quanto concerne i titoli di studio per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, a seguito della riforma introdotta nell'ordinamento dell'istruzione tecnica media con la legge 15 luglio 1931, n. 889;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 35, n. 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, concernente la riforma della legge comunale e provinciale, è modificato come segue:
« N. 4: avere ottenuto il diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria o sezione agrimensura), o il diploma di abilitazione magistrale, o quello di istituto medio commerciale, o il diploma di perito agrario rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, o quello di perito industriale rilasciato dai Regi istituti industriali o il diploma di licenza conseguito presso Regi istituti nautici ».

Art. 2.

Per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, non è richiesto il requisito della maggiore età.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1716.
Proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579;
Visto il R. decreto 9 marzo 1931, n. 301;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 31 dicembre 1934 il termine fissato al 2° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, e già prorogato con il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste nell'articolo medesimo per i contratti di mutuo e rispettive garanzie, che saranno stipulati per far fronte alla spesa di riparazione e di ricostruzione di fabbricati che abbiano riportato danni attribuibili alle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1717.
Tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive modificazioni, nonchè il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250;

Viste le leggi 26 maggio 1930, n. 801, e 29 dicembre 1932, n. 1850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al rifacimento della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare all'importazione nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane, in relazione allo sviluppo agricolo ed industriale delle Colonie stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

Art. 2.

Per godere dello speciale trattamento doganale, le merci debbono essere accompagnate dal certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità coloniali delegate dai rispettivi Governatori.

Per le merci ammesse a trattamento di favore entro i limiti di determinati quantitativi annui, i certificati di origine debbono altresì dichiarare che la quantità di merce per la quale ciascun certificato è rilasciato è compresa nel contingente assegnato alla dogana d'imbarco, secondo la ripartizione fatta dal Ministero delle colonie in base ai quantitativi annui complessivi fissati per ciascuna merce.

Art. 3.

Il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive modificazioni, nonchè il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, sono abrogati.

Art. 4.

Sino al 31 dicembre 1936 il compenso della metà della sopratassa di fabbricazione, stabilito per lo zucchero originario dalle Colonie italiane, di cui alla nota alla voce 39 « zucchero » dell'annessa tariffa, è esteso ai primi ventimila quintali della quantità totale ammessa annualmente a regime di favore, alle stesse condizioni e con le stesse norme indicate nella nota medesima.

Similmente, fino al 31 dicembre 1936, sullo spirito originario dalle Colonie italiane che s'importa nel Regno col trattamento di favore indicato alla voce 109 « spirito » dell'anzidetta tariffa, è concesso il rimborso di un sesto della sopratassa di confine dello spirito stesso, in quanto questo sia ottenuto dal melazzo ricavato dallo zucchero di canna la cui lavorazione abbia avuto luogo nei modi e nelle condizioni previste dal comma 2° della nota alla voce 39 « zucchero ».

Art. 5.

Il disposto dell'art. 7 della legge 18 giugno 1931, n. 874, relativamente all'accantonamento di spirito da servire come carburante non si applica allo spirito prodotto nelle Colonie italiane ed importato nel Regno.

Art. 6.

Il presente Regio decreto-legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1934, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, il *Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 165. — MANCINI.

Tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
9	Bestiame ovino	capi	esente	5.000
10	Bestiame caprino	»	»	1.000
20-*b*-2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate: altre	Q.li	»	4.000
21	Estratti di carne e brodi condensati:			
a)	allo stato solido o pastoso	»	»	500
b)	allo stato liquido			
23-*a*	Minestre preparate in recipienti o involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro) fino ad un kg.	»	»	1.000
24	Uova di pollame	»	»	2.000
33	Pesci freschi anche congelati	»	»	illimitato
34	Pesci preparati:			
a)	secchi, salati o affumicati:			
	7. altri			
b)	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	1) in scatole del peso fino a mezzo kg. (compreso il recipiente):	»	»	Tonno 18.000
	α) tonno			
	β) sardine e acciughe			
	δ) altri			
	2) in scatole del peso di più di mezzo kg. fino a 20 kg. (compreso il recipiente):	»	»	Sardine e acciughe 1.000
	α) tonno			
	β) sardine e acciughe			
	δ) altri			
	3) in altri recipienti:			
	α) tonno	»	»	Altri 1.000
	β) sardine e acciughe			
	γ) altri			
	È concessa l'esenzione doganale anche per i recipienti di latta che contengono i detti pesci conservati, sempre che si tratti di recipienti di origine italiana, o fabbricati in Colonia con lamiera di ferro stagnata nazionale o nazionalizzata nel Regno.			
ex-36	Uova di tonno preparate per uso alimentare	Q.li	110	110
37-*a*	Caffè in grani e in pellicole	»	275	35.000
	Sul caffè, oltre il dazio, si riscuote l'imposta di consumo di cui al R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, nella misura in vigore per il caffè di ogni altra provenienza.			
39	Zucchero	»	esente	25.000
	Sullo zucchero si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura uguale all'ammontare della imposta interna di fabbricazione. Fino alla concorrenza di diecimila quintali annui, allo zucchero prodotto nelle Colonie italiane, in quanto sia derivato dalla lavorazione della canna coltivata nelle Colonie stesse, è concesso un compenso per le maggiori spese di trasporto e per quelle destinate alla intensificazione della coltivazione. Detto compenso è ragguagliato alla metà della sopratassa di fabbricazione per ogni quintale di zucchero importato e sarà corrisposto entro i limiti del sopra indicato contingente a mezzo di rimborso della sopratassa stessa sulla base degli elementi dimostrativi dello sviluppo della coltivazione della canna e degli oneri inerenti al trasporto della materia prima dal luogo di raccolta alla sede dell'opificio di lavorazione.			
ex-44	Marmellata di frutta esotica	»	»	3.500
	Sulla marmellata di frutta esotica si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nel Regno per le marmellate di produzione nazionale.			
ex-49	Farina di banane	»	»	1.000

Numero o lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
55-a	Peperoni rossi, secchi	Q.li	esente	100
64	Frumento	»	»	100.000
66-b	Orzo, altro	»	»	120.000
67-b	Granturco, altro	»	10	50.000
79-a	Pomodori freschi (dal 1° ottobre al 30 giugno)	»	esente	10.000
82	Banane	»	»	illimitato
84-a	Uva fresca da tavola (dal 1° maggio al 10 agosto)	»	»	»
89	Datteri	»	»	7.000
ex-98	Pasta di datteri			
106-a-b 107-a-b	Vini, compreso il vermut, in fusti, damigiane e bottiglie	Ett.	»	50
	I recipienti contenenti il vino vermut dovranno portare la iscrizione « vermut » della Tripolitania ».			
109	Spirito	»	»	3.000
	Sullo spirito si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.			
117	Semi oleosi	Q.li	»	illimitato
119	Copra	»	»	»
125	Oli vegetali:			
c)	di cotone	»	»	10.000
e)	di oliva	»	»	2.000
f)	di ricino	»	»	8.000
g)	di sesamo	»	»	5.000
	Sugli oli di semi, sia puri sia mescolati con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione sugli oli stessi.			

Numero o lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
137-a-2	Grassi non nominati: animali, altri	Q.li	esente	illimitato
139-a-2	α) Cera d'api: altra non lavorata	»	»	1.000
145	Sparto	»	»	illimitato
147-a	Vegetali filamentosi non nominati greggi	»	»	illimitato
150	Filetti di sparto	»	»	3.000
151	Cordami di sparto	»	»	4.000
181-a-1	Cotone in bioccoli o in massa: greggio	»	»	illimitato
211	Lane:			
a)	naturali o sudice	»	»	»
b)	lavate	»	»	»
214-a	Pelo greggio	»	»	»
227-b	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana: altri	»	»	500
629-a-b	Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo o di altre simili materie vegetali	»	»	2.000
635-a	Avorio greggio	»	»	illimitato
637	Madreperla:			
a)	greggia	»	»	»
b)	tagliata per la fabbricazione di bottoni, in dischi, ovoidi o in altre sagome ma non ulteriormente lavorata	»	»	800
638-a	Tartaruga greggia	»	»	illimitato
639-a	Corna, ossa e altre materie affini: greggie	»	»	»
ex-640	Semi di palma dum	»	»	»
ex-640	Semi di palma dum tagliati in fette o dischi per la fabbricazione dei bottoni	»	»	5.000
654	Gomme:			
a)	indigene	»	»	illimitato
b)	altre	»	»	»
655	Resine:			
b)	altre:			
	1) indigene greggie	»	»	»
	2) non nominate	»	»	»
656	Gommoresine	»	»	»

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
658-*a*-*b*	Oli essenziali ed essenze non deterpenati e deterpenati di:			
	1) meriandra; anice soave dell'Eritrea; citronella Tessennei; citronella Cheren; lemongrass selvatico; citronella Barentù; anice canforato; anice selvatico; basilico eritreo; lippia adoense; verbena etiopica; andropogon Iwarancusa; andropogon Proximus; andropogon Connatus; andropogon Abyssinicus; chenopodio etiopico; assenzio eritreo; eucalipto (varie specie); petitgrain eritreo (tipo Paraguay); artemisia Rehàn; basilico citrino; cenafelasit; carum	Kg.	esente	4.700
	2) timo; salvia selvatica; ginepro etiopico; spigo abissino; elicriso; salvia Schimperi; mentastro	»	»	300
ex-680	Natron (soda naturale)	Q.li	»	illimitato
715-*c*	Concimi chimici potassici	»	»	»
716	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista	»	»	»
771-*a*	Cassia naturale	»	»	»
772-*a*	Tamarindo naturale	»	»	»
777-*b*-1	Piante e parti di piante medicinali, non nominate: esotiche: non polverizzate	»	»	»
778-*a*	Sugo d'aloe	»	»	»
783-*a*	Legni per tinta e per concia: non macinati .	»	»	»
784-*a*	Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia: non macinati	»	»	»
786-*a*	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia non nominati: non macinati	»	»	»
791	Estratti tannici per concia:			
a)	liquidi	»	»	»
b)	secchi	»	»	»

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate (picked)	Q.li	esente	illimitato
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche .	»	»	»
808-*a*-*b*	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali, conciate	»	»	500
809 *a*-*b*-*c*-*c*bis-*d*	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	»	»	1.500
ex-846 *a*-1 e 2	Pasta di sparto per la fabbricazione della carta, meccanica.	»	»	2.000
ex-846-*b*	Cellulosa di sparto per la fabbricazione della carta	»	»	6.000
897-*h*bis	Bottoni di madreperla	»	»	100
919	Radiche di manioca	»	»	5.000
ex-920-*b*	Fecola di manioca	»	»	2.000
	L'esenzione è accordata in quanto la fecola di manioca sia destinata per l'alimentazione del bestiame sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.			
924-*b*	Semi non oleosi: non nominati	»	»	illimitato
932	Prodotti vegetali non nominati	»	»	»
935-*a* 1-*b* 1	Spugne: comuni e fini, greggie	»	»	»
938-*b*	Budella salate	»	»	800
951	Stracci di ogni sorta	»	»	illimitato
—	Lavori e manufatti di ogni genere di agave e di altre fibre vegetali	»	»	1.000
—	Stuoie	»	»	illimitato
—	Lavori e manufatti di ogni genere di pelli conciate	»	»	400

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
—	Corde e lavori di ogni genere di budella . .	Q.li	esente	50
—	Sedie a sdraio di pelle	»	»	50
—	Altre merci	Trattamento della Nazione più favorita		
	Prodotti delle piccole industrie libiche			
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	Q.li	esente	180
—	Tessuti di lana (baracani, coperte e simili) .	»	»	90
—	Tessuti di cotone (baracani, coperte, tende, asciugamani e simili)	»	»	80
—	Tessuti di seta anche con fili di argento . .	»	»	30
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	»	»	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	»	»	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:			
	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	»	»	120
	b) pantofole	paia	»	6.000
	c) scarpe	»	»	3.500
—	Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia	Q.li	»	23
—	Oggetti di avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	»	»	13
—	Collane d'ambra	»	»	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO 27 novembre 1933.

Autorizzazione al comune di Sassetta a corrispondere un sussidio annuo per l'autoservizio locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 4 aprile 1933 con cui il podestà di Sassetta chiede che il Comune sia autorizzato a continuare a corrispondere per l'anno 1933, e, salvo il verificarsi di nuove condizioni, anche per gli anni venturi, il sussidio annuo di L. 2000 finora concesso per il mantenimento dell'autoservizio bigiornaliero Sassetta-Castagneto Carducci e ritorno;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sassetta è autorizzato a continuare a corrispondere per l'anno 1933, e, salvo il verificarsi di nuove condizioni, anche per gli anni successivi il sussidio di L. 2000 per il mantenimento del servizio automobilistico giornaliero Sassetta-Castagneto Carducci e ritorno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 6 Interno, foglio n. 992.

(6657)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1933.

Sostituzione di membri nel Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1932, concernente l'istituzione di un Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero;

Ritenuta la necessità di sostituire, nella carica di membri del Comitato predetto, gli attuali rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle corporazioni perchè trasferiti in altri uffici;

Vista la designazione all'uopo fatta dal Ministero degli affari esteri nella persona del comm. dott. Francesco Gerbasi, capo dell'ufficio espatri e lavoro italiano all'estero;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. dott. Francesco Gerbasi, capo dell'ufficio espatri e lavoro italiano all'estero della Direzione generale degli italiani all'estero, ed il comm. dott. Salvatore Romano, direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni, sono chiamati a far parte del Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero in sostituzione, rispettivamente, dei signori comm. dott. Publio Landucci e del comm. dott. Michele Giannattasio.

Roma, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato nominativo del debito pubblico.

(2 *pubblicazione*). Avviso n. 74.

Questa Amministrazione ha procedute alla rinnovazione del certificato nominativo del Debito pubblico 26 marzo 1885, n. 6160, dell'annua rendita di L. 345,08, intestato a Sottocasa Giacomo di Girolamo, contenente attergato irregolare di cessione fatta dal titolare a Elisabetta Sottocasa di Girolamo, vedova di Luigi Ponti di Vimercate, in data 19 aprile 1888.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il mezzo foglio del suindicato certificato, contenente la accennata cessione, è stato unito al nuovo titolo avente lo stesso n. 6160 in modo da formarne parte integrante, e che perciò i due titoli isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 73.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 31 dicembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Assereto Gio. Batta di Giovanni — Titoli del debito pubblico: una obbligazione redimibile 3 %, serie 1ª unitaria n. 128282 — Capitale: L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6574)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 269.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.195
Inghilterra (Sterlina)	62.31
Francia (Franco)	74.55
Svizzera (Franco)	368.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.27
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.695
Polonia (Zloty)	—
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	153.75
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.275
Id. 3,50% (1902)	91.875
Id. 3% lordo	66.625
Consolidato 5%	98.35
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.55
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.125
Id. id. id. 1940	105.80
Id. id. id. 1941	105.825
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.30

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.